

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5948 del 08/11/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. INSTALLAZIONE ZINCOL ITALIA S.P.A. ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI MEDIANTE APPLICAZIONE DI STRATI PROTETTIVI DI METALLO FUSO CON UNA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO SUPERIORE ALLE 2 TONNELLATE DI ACCIAIO GREZZO ALL'ORA, SITO IN VIA DEL COMMERCIO N. 440, A SAN FELICE SUL PANARO (MO).(RIF. INT. N. 08/00152230249). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6163 del 07/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. INSTALLAZIONE **ZINCOL ITALIA S.P.A.** INSTALLAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI MEDIANTE APPLICAZIONE DI STRATI PROTETTIVI DI METALLO FUSO CON UNA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO SUPERIORE ALLE 2 TONNELLATE DI ACCIAIO GREZZO ALL'ORA, SITO IN VIA DEL COMMERCIO N. 440, A SAN FELICE SUL PANARO (MO).(RIF. INT. N. 08/00152230249)

**PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 840 del 31/03/2016 di Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dal SAC ARPAE di Modena alla Ditta **ZINCOL ITALIA S.P.A.**, avente sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), in via Giacomo Matteotti n. 24, in qualità di gestore dell’installazione per l’attività di trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di

trattamento superiore alle 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (punto 2.3 c) All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), sito in Via del Commercio n. 440, in Comune di San Felice Sul Panaro (MO), la quale ha sostituito tutti i precedenti atti autorizzativi;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Zincol Italia S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 14/09/2017 (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 18088) con cui viene annunciata l'intenzione di smantellare l'intero reparto di verniciatura ed i relativi impianti tecnologici (in quanto non più utilizzati) e viene richiesta la possibilità di riutilizzare gli spazi vuoti risultanti come magazzino coperto e logistica;

dato atto che in data 13/09/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

verificato che:

- la modifica richiesta non implica variazione della capacità di trattamento autorizzata;
- i flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti saranno ridotti in quanto verranno eliminati i punti di emissione associati alla verniciatura (E14, E15, E16 ed E17). Rispetto ai flussi di massa realmente emessi, gli stessi resteranno invariati rispetto alla situazione attuale in quanto la verniciatura, dalla data di ripartenza del sito produttivo (anno 2016), non è mai stata riavviata;
- rispetto ai dati riportati negli ultimi report annuali (con reparto verniciatura fermo) i consumi energetici, di materie prime, la produzione di rifiuti, il bilancio idrico e l'impatto acustico non subiranno variazioni;
- i livelli di performance anche a seguito delle modifiche richieste rientreranno all'interno dei range individuati dalle BAT di settore;

ritenuto necessario, alla luce delle modifiche richieste, eliminare dall'AIA qualsiasi riferimento alla fase di verniciatura e relative prescrizioni associate e, pertanto, per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo, ritenuto opportuno sostituire integralmente le Sezioni **D** ed **E** dell'allegato I dell'AIA;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali**;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare la **Determinazione n. 840 del 31/03/2016 di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dal SAC ARPAE di Modena alla Ditta **ZINCOL ITALIA S.P.A.**, avente sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), in via Giacomo Matteotti n. 24, in qualità di gestore dell'installazione per l'attività di trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore alle 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (punto 2.3 c) All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), sito in Via del Commercio n. 440, in Comune di San Felice Sul Panaro (MO), come di seguito indicato:
  - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 14/09/2017 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n.18088);
  - b) di **eliminare** dalle **Sezioni A e C dell'Allegato I dell'AIA** qualsiasi riferimento alla fase di verniciatura e impatti collegati alla stessa;
  - b) di **sostituire** le **Sezioni D ed E dell'Allegato I dell'AIA** con le rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 840 del 31/03/2016** rilasciata dal SAC ARPAE di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 840 del 31/03/2016, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta ZINCOL ITALIA S.P.A. ed al Comune di San Felice sul Panaro (MO), per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 4 pagine.

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)  
ARPAE DI MODENA.  
\  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 4 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**ALLEGATO 1^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA  
DITTA ZINCOL ITALIA S.P.A.**

- Rif. int. N. 08/00152230249
- sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), Via Giacomo Matteotti n. 24 ed impianto sito in Via del Commercio n. 440, a San Felice Sul Panaro (MO);
- attività di trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore alle 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (punto 2.3 c) All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06).

***D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.***

**D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

**D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

D2.1 Finalità

1. La Ditta ZINCOL ITALIA S.P.A. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso del SAC – ARPAE di Modena (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare **all'ARPAE di Modena ed al Comune di San Felice S/P annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
  - i dati relativi al piano di monitoraggio;
  - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
  - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dall'Autorità Competente in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatordices comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) al SAC - ARPAAE di Modena e al Comune di Competenza. Tali modifiche saranno valutate dal SAC - ARPAAE di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare al SAC - ARPAAE di Modena una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della *normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** ARPAAE di Modena e Comune di San Felice s/P in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti, informandone l'ARPAE di Modena.
6. il gestore **entro il 31/12/2018** dovrà presentare ad ARPAAE di Modena e Comune di San Felice sul Panaro una proposta relativa alle modalità tecnico/operative individuate per il monitoraggio delle acque sotterranee (richiesto all'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.), ciò al fine di potere prevedere il monitoraggio per l'anno 2019.

### D2.3 raccolta dati ed informazione

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

### D2.4 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.  
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – Tunnel di segregazione (n.4 punti di aspirazione) Trattamenti superficiali + Dezincatura + box serbatoi		PUNTO DI EMISSIONE E2 – Bruciatori forno di zincatura T2 (4,1 MW) + T1 (0,410 MW)	PUNTO DI EMISSIONE E3 – Vasca di zincatura a caldo (Fumi Bianchi) + contenitore ceneri		PUNTO DI EMISSIONE E4 – n. 2 Caldaie ausiliarie T3 e T4 (0,500 MW ciascuna)
Messa a regime	---	A regime		A regime	A regime		A regime
Portata (Nmc/h)	UNI 10169	Massima (Apertura porte tunnel)	80.000	15.400	Massima (Immersione pezzi)	110000	---
		Minima (chiusura porte tunnel)	45.000		Minima (senza pezzi e periodo notturno)	50.000	
Altezza minima (m)	---	19		19	19		12
Durata (h/g)	---	24		24	16		24
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	20		5(#)	5		5
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (come HCl) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911	5		-	5		-
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---		35 (#)	-		35
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 - UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---		350 (#)	-		350
Ammoniaca e suoi sali in forma gassosa (come NH <sub>3</sub> ) (mg/Nmc)	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con IRSA 4030)	25		-	25		-
Sostanze Alcaline (come Na <sub>2</sub> O)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	5		-	-		-
Impianto di depurazione	---	Torre di lavaggio a letto flottante		-	Filtro a maniche con dosaggio calce		-
Frequenza autocontrolli	--	Semestrale		Annuale per NOx	Semestrale		-

(\*) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(#) Limiti di emissione riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. I limiti di Polveri e di Ossidi di zolfo si considerano rispettati, considerato che i bruciatori sono alimentati con gas metano. Essendo la potenzialità > di 3MW è richiesto autocontrollo per gli NOx

### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

**I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire

la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà di ARPAE di Modena richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con ARPAE di Modena.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare **la data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC (o lettera raccomandata a/r o fax) all'ARPAE di Modena ed al Comune di San Felice S/P. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di San Felice S/P **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose;
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di San Felice S/P le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure, registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. I sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento) ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.
8. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.
10. gli abbattitori ad umido devono essere dotati di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, ovvero, misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio, ovvero, indicatore del liquido di lavaggio e di misuratore di pH della soluzione di lavaggio;
11. Il sistema di controllo relativo al funzionamento del filtro a maniche dell'emissione E3, costituito da misuratore istantaneo di pressione differenziale (pressostato differenziale digitale) collegato ad un sistema di registrazione digitale (che attesta il valore di pressione differenziale), deve essere mantenuto in piena efficienza;
12. Il sistema di controllo relativo al funzionamento della torre di abbattimento ad umido a servizio del punto di emissione E1, costituito da pH-metro digitale del liquido di lavaggio collegato ad un sistema di registrazione digitale (che attesta il valore di pH), deve essere mantenuto in piena efficienza.
13. il gestore deve mantenere sempre collegato e funzionante il sistema di dosaggio automatico della soda sull'impianto di abbattimento E1 al fine di contenere l'acido cloridrico, mantenere in efficienza il sistema depurativo per evitare il superamento dei limiti di emissione autorizzati;
14. i valori istantanei ed i dati registrati digitalmente devono essere resi immediatamente di disponibili su richiesta dell'Autorità di controllo, che può richiedere una stampa dei tracciati sui quali eventualmente apporre firme e/o timbri per presa visione. I dati registrati devono essere raccolti e conservati **per almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

15. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

16. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento** stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

**Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.**

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

17. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno cinque anni. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.

18. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni.

19. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

20. Il gestore è tenuto a mettere in opera tutte quelle modalità di gestione del sito atte ad evitare l'emissione diffusa e fuggitiva di inquinanti in ambiente esterno e, quindi, anche nell'ambiente di lavoro. Il cortile esterno e comunque tutte le aree potenzialmente fonte di emissioni polverulente da trasporto eolico devono essere mantenute pulite. **L'Azienda è tenuta ad effettuare, quando necessario, pulizie periodiche dei piazzali**, al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

#### D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e relative vasche, le vasche di stoccaggio fuori terra dell'acqua trattata e relative tubazioni e collegamenti mobili, i collegamenti dell'acqua con le vasche dei pre-trattamenti, nonché, gli impianti di trattamento dei reflui domestici (fosse imhoff). Anche le vasche dei trattamenti del ciclo produttivo devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza e essere soggette a controlli e manutenzioni per evitare perdite e fuoriuscite.
2. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
3. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta alla all'ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento;
4. La condotta di adduzione delle acque meteoriche agli utilizzi nel ciclo produttivo deve essere dotata di contatore volumetrico atto a quantificarne i volumi prelevati.
5. Non sono da ritenersi autorizzati scarichi di reflui industriali di processo e/o da raffreddamento né in acque superficiali, che in pubblica fognatura.
6. **è sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue domestiche e assimilabili** (derivanti da palazzina uffici, servizi reparto zincatura, mensa, infermeria e spogliatoi), previo trattamento con fosse biologiche, **mediante rete fognaria dedicata – Scarico S2**, nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
7. l'Azienda è autorizzata a scaricare le acque di prima pioggia ricadenti sulle aree esterne di stoccaggio del materiale da zincare e zincato e sulle coperture dei fabbricati, nel Cavo Consortile “Variante Vallicelletta”, qualora, non riutilizzate nel ciclo produttivo e previo trattamento tramite l'impianto di depurazione con resine a scambio ionico che deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
8. lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia (S1) deve avvenire nel rispetto dei limiti di **Tabella 3 (scarico in acque superficiali)** dell'**Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** per i parametri pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco ed idrocarburi totali. Trattandosi di uno “scarico di sostanze pericolose”, in caso di futuri pronunciamenti regionali a tale riguardo, la Ditta dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni imposte dagli stessi;
9. per i reflui industriali suddetti s'individua come manufatto di prelievo ai fini fiscali il pozzetto d'ispezione individuato con la sigla S1 (rif. Planimetria Reti fognarie Ottobre 2016);
10. durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e sulle coperture dei fabbricati presenti nell'insediamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia (avente volume di 360 m<sup>3</sup>), fino al volume previsto per lo svuotamento automatico di 320 m<sup>3</sup>. Una volta terminato l'evento meteorico, entro un periodo massimo di 72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere svuotata fino al raggiungimento di 20 m<sup>3</sup> (franco da tenere come antincendio in base a quanto stabilito dai VVF), riutilizzando le acque raccolte in essa nel ciclo produttivo, ovvero, scaricando le acque di prima pioggia in acque superficiali, previo trattamento nell'impianto di depurazione dedicato;

11. L'acqua raccolta nella vasca di prima pioggia, prima del recapito in acque superficiali deve essere trattata in impianto con resine a scambio ionico, con potenzialità di trattamento pari a 5 mc/h. Ne consegue che per trattare l'intero volume occorrono almeno 64 ore, di conseguenza entro 8 ore dal termine dell'evento meteorico deve iniziare lo svuotamento della vasca.

#### D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi, ecc) onde evitare contaminazioni del suolo sottosuolo ed acque sotterranee; mantenendo, inoltre, sempre vuoti i relativi bacini di contenimento. Relativamente al bacino di contenimento delle vasche di trattamento, deve essere sempre garantita una volumetria di sicurezza per evitare sversamenti e verificato il funzionamento del dispositivo che permette lo svuotamento dello stesso al raggiungimento del livello dichiarato.
2. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
3. Durante la movimentazione di liquidi, le caditoie pluviali poste in prossimità delle aree di manovra, dovranno essere protette con idonei sistemi che impediscano l'immediato convogliamento nella fognatura meteorica di tali liquidi.
4. nell'area esterna non impermeabilizzata posta a sud del piazzale d'ingresso, costituita da fondo stabilizzato, non è consentito lo stoccaggio di materiale/rifiuti.

#### D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione / valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano.
3. rispettare i seguenti limiti:

Limite di zona		Limite differenziale	
Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
<b>70 dB(A)</b>	<b>60 dB(A)</b>	5	3

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (rif. Planimetria valutazione impatto acustico integrazioni Febbraio 2017):

Punto (*)	Descrizione
<b>P1</b>	Misura da eseguire sul perimetro dell'azienda in direzione nord – est
<b>P2</b>	Misura da eseguire sul perimetro dell'azienda in direzione sud - est
<b>P3</b>	Misura da eseguire sul perimetro dell'azienda in direzione sud
<b>P4</b>	Misura da eseguire sul perimetro dell'azienda in direzione ovest
<b>P5</b>	Misura da eseguire sul perimetro dell'azienda in direzione nord – ovest

(\*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di variazioni alle sorgenti sonore o dell'intorno aziendale.

ed i seguenti recettori sensibili per la verifica dei limiti del differenziale sia diurno, che notturno:

Recettori sensibili (*)	Descrizione
R1	Abitazione con annessa attività produttiva posta a circa 110 mt in direzione ovest rispetto all'azienda
R2	Gruppo Abitazioni poste a circa 150 mt in direzione nord rispetto all'azienda
R3	Abitazione con annessa attività produttiva posta a circa 60 mt in direzione sud-ovest rispetto all'azienda
R4	Gruppo Abitazioni poste a circa 200 mt in direzione nord-est rispetto all'azienda

(\*) i recettori sensibili potranno essere integrati o modificati, in caso di variazione delle condizioni abitative presenti nell'intorno dell'impianto

5. nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

#### D2.8 gestione dei rifiuti

1. È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e percolamenti di rifiuti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
2. I rifiuti liquidi (compresi gli eventuali rifiuti a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
3. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe indicanti il relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc.).
4. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

#### D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD, attuando ove possibile recuperi.

#### D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni delle procedure specifiche contenute nel piano operativo di gestione delle emergenze interno all'azienda;
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
3. La vasca di prima pioggia può essere utilizzata per la gestione delle emergenze ambientali.

#### D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di San Felice S/P. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPA provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.

2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di San Felice S/P la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
  - lasciare il sito in sicurezza;
  - svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto del SAC – ARPAE di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale ed al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

### D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

#### D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime, parametri di processo e Prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Ingresso di materie prime e materiali ausiliari in stabilimento	Procedura interna	Procedura interna	Biennale	cartacea e/o elettronica	Annuale
Controllo della concentrazione dello ione Fe <sup>++</sup> e dell'acido libero + temperatura vasche	Procedura interna	mensile	Biennale	cartacea e/o elettronica	Annuale
Reagenti per impianti depurazione aria e acqua	Procedura interna	Procedura interna	Biennale	cartacea e/o elettronica	Annuale
Prodotto lavorato zincato	Procedura interna	Procedura interna	Biennale	cartacea e/o elettronica	Annuale

#### D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Acque prelevate da acquedotto	Contatore volumetrico	Lettura mensile	Biennale	elettronica o cartacea	Annuale
Acque di prima pioggia recuperate	Contatore volumetrico	Lettura mensile	Biennale	elettronica o cartacea	Annuale

#### D3.1.3 Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo totale di energia elettrica	Contatore	mensile	Biennale	elettronica o cartacea	Annuale
Quantità energia elettrica auto-prodotta da impianto fotovoltaico	Contatore o altro sistema di misura	mensile	Biennale	elettronica o cartacea	Annuale

**D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo totale di gas metano	Contatore	mensile	<i>Biennale</i>	elettronica o cartacea	Annuale
Consumo di gas metano per vasca zincatura	Contatore	mensile	<i>Biennale</i>	elettronica o cartacea	Annuale
Verifica del risparmio di energia termica da ricircolo fumi di combustione	autocontrollo	annuale	<i>Biennale</i>	elettronica o cartacea	Annuale

**D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata Volumetrica e Concentrazione degli inquinanti	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	per E1, E3 <i>Semestrale</i> per portata e inquinanti per E2 <i>Annuale</i> per portata ed NOx	<i>Biennale</i>	Cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	Annuale
$\Delta p$ di pressione per impianto di abbattimento (E3)	In continuo e controllo visivo del diagramma	Giornaliero	<i>Biennale</i>	cartacea e/o elettronica	Annuale
pH liquido torre di abbattimento con acqua e soda (E1)	in continuo e controllo visivo del diagramma	Giornaliero	<i>Biennale</i>	cartacea e/o elettronica	Annuale
Funzionamento pompa di ricircolo torri di abbattimento E1	in continuo e controllo visivo del diagramma	Semestrale	<i>Biennale</i>	cartacea e/o elettronica	Annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	Controllo visivo parti in movimento e livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	Giornaliero	Biennale	-	-

**D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità acque di prima pioggia scaricate	Contatore volumetrico	mensile	<i>Biennale</i>	Elettronica e/ o cartacea	Annuale
Autocontrolli allo scarico delle acque di prima pioggia a valle dell'impianto di depurazione	Verifica analitica (*)	Annuale (in seguito ad evento meteorico nelle precedenti 24h)	<i>Biennale</i>	Rapporti di prova	Annuale

(\*) rif. limiti di Tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per almeno i seguenti parametri pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco ed idrocarburi totali

**D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque**

Nell'impianto è presente un impianto di trattamento di acque di prima pioggia e pozzetti di raccolta reflui domestici, il Gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
<b>Funzionamento:</b> impianto di trattamento acque di prima pioggia tubazioni e collegamenti mobili tra la vasca di prima pioggia, le vasche di stoccaggio fuori terra dell'acqua trattata e le vasche del ciclo produttivo vasche raccolta reflui domestici (vasca A)	controllo visivo	giornaliero	---	elettronica e/o cartacea solo in caso di anomalie/malfunzionamento con specifico intervento	annuale
	verifica della funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	Biennale		annuale

### D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	no	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Biennale con verifica delle registrazioni	elettronica e/o cartacea interventi effettuati	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale	Quinquennale con verifica a campione delle misure	relazione tecnica (**) eseguita da tecnico competente in acustica	Quinquennale

(\*) utilizzare i punti di misura prescritti al **punto 4 della Sezione D2.7**

(\*\*) Da inviare all'ARPAE di Modena e Comune di competenza

### D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o a smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Rifiuti prodotti in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	-
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	Controllo visivo	Giornaliero	Biennale	No	-
Corretta suddivisione dei rifiuti prodotti per tipi omogenei nelle rispettive aree/contenitori	Controllo visivo	In corrispondenza di ogni messa in deposito	Biennale	-	-
Caratterizzazione fanghi di depurazione flussaggio	analisi chimica	annuale	biennale	elettronica e/o cartacea	

### D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Verifica dell'integrità del rivestimento delle vasche di lavorazione e dei relativi bacino di contenimento	controllo visivo	semestrale	---	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale
Verifica di integrità di vasche interrato e non e serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	Biennale		annuale

### D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	Modalità di calcolo	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Consumo specifico di zinco	ton/ton	MTD di riferimento Consumo di zinco/acciaio o ferro zincato	cartacea o elettronica	annuale
Consumo specifico di energia elettrica	Mwh e GJ /ton	energia consumata /acciaio o ferro zincato	cartacea o elettronica	annuale
Consumo di energia termica totale produttiva	m <sup>3</sup> di metano e GJ /ton	Consumo di energia termica/ acciaio o ferro zincato	cartacea o elettronica	annuale
Monitoraggio della temperatura del bagno e della concentrazione dell'agente di sgrassaggio per ottimizzare il bagno	°C mg/l	MTD di riferimento	Almeno cartacea	Annuale
Monitoraggio Temperatura e pH del bagno flussante	°C Valore pH	MTD di riferimento	Almeno cartacea	Annuale
Portata di aspirazione E 3 per superficie di zinco fuso in vasca	Nmc/h ogni mq	MTD di riferimento	Almeno cartacea	Annuale
Fattore di riutilizzo dei rifiuti	%	peso dei rifiuti destinati a recupero/acciaio o ferro zincato	cartacea ed elettronica	annuale
Rilavorazioni	tonn/ton	Acciaio o ferro rilavorato /acciaio o ferro zincato	cartacea ed elettronica	annuale
Fattori di emissione degli inquinanti contenuti nelle emissioni atmosferiche (materiale particolato, Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori - espressi come acido cloridrico HCl, ammoniaca)	g/ton	flusso di massa annuo di ciascun inquinante /acciaio o ferro zincato	cartacea ed elettronica	annuale

### D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

### ***E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE***

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.
3. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
4. Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
  - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;

- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
  - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
  - diminuire le emissioni in atmosfera.
5. Il personale addetto dovrà essere opportunamente addestrato a prevenire ed affrontare le emergenze ambientali;
  6. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata all'ARPAE di Modena entro i successivi 30 giorni.
  7. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto.
  8. Il gestore è tenuto a mettere in opera tutte quelle modalità di gestione del sito atte ad evitare l'emissione diffusa e fuggitiva di inquinanti in ambiente esterno e, quindi, anche nell'ambiente di lavoro.
  9. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva.
  10. Le vasche utilizzate per i trattamenti superficiali dovranno essere sempre provviste di targa ben visibile indicante la numerazione ed il contenuto.
  11. L'utilizzo di acqua meteorica di prima pioggia nel ciclo produttivo è sempre ammesso.
  12. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
  13. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
  14. I serbatoi di HCl presenti sotto tettoia devono essere identificati da opportuna cartellonistica; in particolare, devono essere distinguibili il serbatoio adibito a stoccaggio "HCl materia prima", da quello adibito allo stoccaggio del rifiuto.
  15. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
  16. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)  
 ARPAE DI MODENA  
 Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 15 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**